

SOCIETÀ' SPORTIVA ELBA RUGBY A.S.D.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE- SCOPO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1	Costituzione
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Attività correlate
Articolo 4	Utili
Articolo 5	Caratteristiche

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 6	Patrimonio sociale
Articolo 7	Entrate e contributi
Articolo 8	Esercizio sociale

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 9	Associati
Articolo 10	Categorie Associati
Articolo 11	Diritti Associati
Articolo 12	Cessazione Associazione dell'Associato

TITOLO IV

ORGANI

Articolo 13	Organi
Articolo 14	Funzionamento dell'Assemblea
Articolo 15	Diritti di partecipazione
Articolo 16	Assemblea Ordinaria
Articolo 17	Assemblea Straordinaria

Articolo 18	Validità assembleare
Articolo 19	Consiglio Direttivo
Articolo 20	Incarichi Consiglio Direttivo
Articolo 21	Elezione rappresentanti giocatori e tecnici
Articolo 22	Costituzione comitati organizzativi Trofeo Pesciolino e grandi eventi
Articolo 23	Decadenza Presidente/Consiglieri
Articolo 24	Il Presidente
Articolo 25	Il Vicepresidente
Articolo 26	Il Segretario
Articolo 27	Il Tesoriere
Articolo 28	Collegio dei Sindaci
Articolo 29	Rendiconto economico-finanziario
Articolo 30	Modifiche dello Statuto
Articolo 31	Scioglimento Associazione
Articolo 32	Collegio arbitrale
Articolo 33	Esigenze extra statuto

AGENZIA DELL'ENTRATA 2020 TRIBUTARIA REGIONALE DI PORTOFINO
Registrato il _____ al N. 309 Serie _____
Imposta sostitutiva _____



SOCIETÀ' SPORTIVA ELBA RUGBY A.S.D.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Società Sportiva Elba Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Portoferraio Loc. San Giovanni presso l'impianto sportivo denominato "Campo da Rugby Andrea Scagliotti".

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e senza fini di lucro, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del Rugby in tutte le sue forme e stili, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Inoltre si potranno organizzare attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del Rugby, progetti in stretta collaborazione con gli enti scolastici di formazione, in linea con i parametri della Federazione Italiana Rugby e campus estivi atti alla diffusione del Rugby a livello nazionale e internazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa è senza scopo di lucro.

Articolo 3 – Attività correlate

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in genere con particolare finalità e interesse al Rugby in tutte le sue forme e stili ed alle attività ludico-motorie in genere e discipline ad esse collegate;
- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- organizzazione e rappresentazione di manifestazioni sportive: gare, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, allenamenti, grandi eventi, didattica e raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Associati e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, che diventi il punto di incontro e il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Associati.

Articolo 4 - Utili

Gli eventuali utili derivanti da tutte le attività andranno a diretto beneficio degli scopi sociali e quindi non a scopo di lucro. Tali utili e/o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti ai Associati né direttamente né indirettamente, attraverso distribuzioni di fondi, riserve o quant'altro, in ossequio al contenuto del Decreto Legislativo 460 del 04.12.1997.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia e, comunque, finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'Art. 3.

Articolo 5 - Caratteristiche

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, all'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e, comunque, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby ed eventuali Enti di Promozione Sportiva tipo UISP od altro; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 6 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, dal contributo volontario degli associati, dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, dal materiale sportivo, dall'attrezzatura, dai premi e da eventuali contributi di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 7 – Entrate e contributi

Le entrate della società sono costituite da:

1. versamenti effettuati dai Associati e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
2. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
3. dai contributi elargiti dal CONI, dalla Federazione Italiana Rugby o da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche;
4. dagli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive, di sponsorizzazioni e di liberalità e sottoscrizioni e della gestione di attività commerciali, nonché da sponsorizzazioni e da pubblicità presso l'impianto di gioco e sui mezzi di trasporto di proprietà o noleggiati dalla società, o, comunque, nella disponibilità dell'associazione.

L'Associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota annuale minima da effettuarsi all'atto della adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa o al momento del rinnovo della tessera annuale. È comunque facoltà dei Associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.

Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso trasferite a terzi o rivalutate come previsto dal D.Lgs. 460/97.

Articolo 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 luglio e chiude il 30 giugno, mentre quello finanziario inizia il 01 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, redatto nella forma del rendiconto di cassa, e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, e deve essere messo a disposizione degli stessi associati insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio stesso.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 9 - Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati solo le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta morale s'intende a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione, dovranno inoltrare apposita domanda per scritto al Consiglio Direttivo, il quale delibererà l'ammissione o meno, con l'obbligo di comunicare all'interessato i motivi della non ammissione e/o della sospensione; tuttavia contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale degli Associati. La validità della qualità di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

Tutti gli Associati sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, ne acquisisce i diritti ad esclusione di quelli di partecipazione alle Assemblee degli Associati.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni), a far parte dell'elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni), a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni), a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie, a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Categorie Associati

Le categorie di Associati sono le seguenti:

- a) Fondatori: coloro che intervenendo alla fase costitutiva hanno creato l'Associazione, la loro associazione non ha termine, pagano la quota stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto al voto;

- b) Ordinari: coloro che pagano la quota stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto al voto;
- c) Atleti: coloro che, maggiorenni o minorenni, saranno tesserati per lo svolgimento dell'attività agonistica. La qualifica di Associato Atleta decadrà automaticamente con la cessazione dell'attività agonistica o con il trasferimento ad altra Associazione. I Associati Atleti maggiorenni hanno diritto al voto, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Associato Atleta che non è in regola con i pagamenti al pagamento non perde i diritti a frequentare la vita associativa, ma non ha diritto a partecipare a quella elettiva .

Sono espressamente esclusi gli Associati temporanei (D.Lgs. 460/97).

Articolo 11 - Diritti Associati

Tutti gli Associati a qualsiasi categoria appartengono, hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione medesima.

Solo gli Associati Fondatori, Ordinari e Associati Atleti che siano in regola con i pagamenti della quota associativa hanno diritto a partecipare alle Assemblee e a rivestire cariche sociali.

La qualifica di Associato Fondatore, non esclude la possibilità di assumere anche quella di Associato Ordinario o di Associato Giocatore, con i relativi diritti e obblighi.

Gli Associati sono tenuti:

- 1) Al pagamento annuale della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento nei termini fissati dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione dell'Associato per morosità;
- 2) All'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinarie.

Articolo 12 – Cessazione Associazione dell'Associato

Come l'esercizio sociale della Società anche la carica di Associato inizia il 01 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno; per gli Associati Atleti si rinnova automaticamente con il nuovo tesseramento, per le altre categorie, esclusi Fondatori, si rinnova con il pagamento della quota associativa.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei casi di:

- 1) dimissioni volontarie;
- 2) per trasferimento ad altre Società (nel caso di Associati Atleti);
- 3) scioglimento dell'Associazione;
- 4) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- 5) per morosità nel pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo; gli Associati esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d'iscrizione. Gli Associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.
- 6) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento ed il buon nome del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea Ordinaria, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina

degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. **L'associato radiato non può essere più ammesso;**

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 13 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea Generale degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 14 – Funzionamento dell'Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali mediante elezione, non è consentito ai candidati di ricoprire la carica di scrutatori.

Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 15 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni Associato può rappresentare nella sola Assemblea Ordinaria, per mezzo di delega scritta, un solo associato, oltre che se stesso.

Articolo 16 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà **minimo otto giorni** prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica, PEC, social network (facebook, Whatsapp), fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione dell'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di

- a. eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;

- b. approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- c. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d. deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.
- e. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea che deve eleggere o rinnovare i membri del Consiglio Direttivo deve essere indetta, a cura del Presidente, entro il mese di gennaio antecedente la scadenza dell'incarico del Consiglio Direttivo in carica. Tale condizione permetterà l'eventuale nuovo Consiglio Direttivo di affiancare quello uscente affinché il passaggio di consegne avvenga senza bloccare l'andamento societario.

Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno **quindici giorni prima** dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica, PEC, social network (facebook, Whatsapp), fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di convocazione ai sensi del precedente punto 3) l'ordine del giorno dell'assemblea potrà contenere, e l'Assemblea potrà discutere, solo gli argomenti che hanno originato la richiesta.

Articolo 18 – Validità assembleare

L'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, compresi i delegati, e delibereranno validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei delegati.

L'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 degli associati aventi diritto di voto, compreso i delegati, e delibereranno validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei delegati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delegati, e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei delegati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Associato. Ogni Associato maggiorenne ha diritto a un solo voto ed è vietato il voto ai Associati minori di anni 18 (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Articolo 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e della gestione dell'Associazione, è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri oltre ad un rappresentante dei giocatori ed un rappresentante dei tecnici. Il Consiglio Direttivo nella prima convocazione nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e

il Tesoriere tra i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Associati e attribuisce le deleghe necessarie per il funzionamento della gestione societaria. Il rappresentante dei giocatori e il rappresentante dei tecnici, avranno all'interno del Consiglio Direttivo tutti i diritti e doveri degli altri membri del Consiglio ma avendo altri compiti impegnativi all'interno della Società non avranno incarichi specifici salvo quelli di rappresentare direttamente giocatori e tecnici.

Articolo 20 – Incarichi Consiglio Direttivo

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere in regola con il pagamento della quota associativa e non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre Società e Associazioni Sportive della stessa Federazione. I membri del Consiglio Direttivo inoltre non devono aver riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali a esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di gestire l'Associazione con i più ampi poteri, fatto salvo quanto demandato, espressamente, dall'Assemblea, dalla Legge e dal presente Statuto, e delibera a maggioranza assoluta dei votanti presenti al Consiglio, con un minimo di almeno cinque consiglieri votanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Al Consiglio Direttivo spetta curare:

- a) la gestione dell'Associazione in tutte le sue necessità
- b) l'esecuzione dei deliberati assembleari;
- c) formulare i bilanci per ogni stagione sportiva entro i termini stabiliti per la loro approvazione;
- d) la presentazione di un piano programmatico per le attività da svolgere nel nuovo anno sportivo.
- e) promuovere e organizzare tutte le manifestazioni dell'Associazione;
- f) nominare personale tecnico, ingaggiare atleti e personale sportivo;
- g) fissare le quote sociali annuali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza e, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e dal segretario. E' fatto carico al Consiglio Direttivo di dare pubblicità a tutti gli atti associativi attraverso l'affissione, degli stessi, per almeno trenta giorni all'albo sociale, per dare la possibilità agli Associati, che per lunghi periodi siano impossibilitati a partecipare alla vita sociale, di prendere atto di tali documenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà compiere tutte le operazioni bancarie ordinarie, firmare assegni, richiedere finanziamenti in genere e compiere qualsiasi operazione che sia necessaria dal punto di vista economico e finanziario negli interessi dell'Associazione. Spetterà, infatti, al Presidente del Consiglio Direttivo la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi. Il Presidente potrà di volta in volta delegare altri Associati per l'espletamento di singole attività. Per quanto non contemplato nel presente Statuto vige il regolamento del C.O.N.I.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 21 – Elezione rappresentanti giocatori e tecnici

Tutti i giocatori maggiorenni sono tenuti a eleggere un proprio rappresentante, il quale farà parte integrante del Consiglio Direttivo con tutti i diritti ed i doveri e rappresenterà tutti i giocatori, anche quelli minorenni, sia all'interno della Società sia nei confronti degli Organi Federali, lo stesso rimarrà in carica un intero anno sportivo a termine del quale potrà essere rieletto.

Tutti i tecnici, animatori allenatori e preparatori atletici, che svolgono attivamente e regolarmente la propria attività all'interno e per la Società, sono tenuti a eleggere un proprio rappresentante, il quale farà parte integrante del Consiglio Direttivo con tutti i diritti ed i doveri e rappresenterà tutti i tecnici, sia all'interno della Società sia nei confronti degli Organi Federali.

I rappresentanti dei giocatori e dei tecnici saranno eletti in Assemblea da tutti i giocatori/tecnici nel mese di giugno di ogni anno. L'Assemblea deve essere convocata dai rappresentanti in carica almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli interessati a mezzo posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica, PEC, social network (facebook, Whatsapp), fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei giocatori/tecnici aventi diritto di voto, compresi i delegati, e delibereranno validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei delegati.

L'Assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei giocatori/tecnici intervenuti e delegati, e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei delegati.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Articolo 22 – Costituzione comitati organizzativi - Trofeo Pesciolino e - grandi eventi

Il Consiglio Direttivo al suo insediamento eleggerà tre rappresentanti per ogni Comitato; i rappresentanti, che dovranno essere possibilmente esterni al Consiglio Direttivo, rimarranno in carica un intero anno finanziario e potranno essere rieletti. I compiti dei Comitati saranno indicati direttamente dal Consiglio Direttivo con regolamenti redatti annualmente.

Il Comitato per il Torneo Pesciolino, fintanto che sarà riconosciuto come "Memorial Juba" dovrà avere al suo interno un rappresentante della famiglia di Andrea Scagliotti "Juba".

Articolo 23 – Decadenza Presidente/Consiglieri

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano altri candidati integrabili, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile e non oltre trenta giorni. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo in carica, quindi il Vice Presidente dovrà indire nuove elezioni con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati entro trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo si considererà decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente. Al verificarsi di tal evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 24 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il Legale Rappresentante in ogni occasione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi e può aprire e gestire Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità il suo voto è determinante.

Articolo 25 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 26 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, mette all'approvazione la lettura dei verbali della seduta precedente, attende alla corrispondenza.

Articolo 27 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, la tenuta dei libri contabili nonché le riscossioni e i pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, previsto per decisione assembleare o obblighi di legge, è composto da 3 (tre) membri effettivi; dura in carica per quattro anni e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli Associati e possono essere rieletti. Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della contabilità, della gestione amministrativa e del rendiconto economico-finanziario. Deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. I Sindaci devono riunirsi trimestralmente per controllare la regolarità delle scritture contabili e debbono presenziare all'approvazione del bilancio d'esercizio e del rendiconto finanziario.

Articolo 29 - Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e qualora esigenze straordinarie lo richiedessero entro sei mesi, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio dell'Associazione e del rendiconto finanziario consuntivo corredato da una breve relazione illustrativa. Da tali documenti deve risultare, in modo chiaro e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 30 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità di cui al precedente art. 17 e solo se poste all'Ordine del Giorno.

Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

Articolo 31 – Scioglimento Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Associati con diritto di voto, con esclusione di deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue attività sportive, in conformità a quanto previsto

dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 32 – Collegio arbitrale


Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Associati e tra i Associati medesimi saranno devolute esclusivamente al giudizio non imputabile di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti in lite, uno ciascuna; il terzo, che assumerà la presidenza del collegio, sarà designato dai due arbitri prescelti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di trenta giorni dal suo insediamento.

Articolo 33 – Esigenze extra statuto

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Rugby cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Portoferraio, li 01/07/2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

